Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 maggio 1984.

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *n*), per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Visto l'art. 4, lettera *g*), della legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;

Considerato che il Comitato per l'edilizia residenziale, in ossequio agli indirizzi programmatici stabiliti per il quadriennio 1982-85, deve procedere alla verifica dei limiti massimi di costo ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Vista la delibera del 6 aprile 1984 con la quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate alla quota del rustico del primo piano di calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che serà stabilita dalla Regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.);

prospezioni geognostiche;

acquisizione area urbanizzazioni;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie dal pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.

Tale superficie dovrà essere contenuta nel complesso entro il 40% (quaranta per cento) della superficie utile abitabile (Su) oltre ad un massimo di mq 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione. Tale limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma riferita alla complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

f) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% (sessanta per cento) delle superfici nette non residenziali: Sc = Su + + 60% Snr.

Art. 2.

Il limite massimo di çosto di elevazione al mq di superficie complessiva (C.E.) è stabilito in L. 380.0000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni fino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose; le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi, secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

Recupero del patrimonio edilizio

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c*), *d*), *e*) della legge n. 457/78 valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico e il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni; le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5 in relazione al numero e alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.);

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse etc.);

c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.);

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, etc.);

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato in L. 300.000 al mq.

Il costo del recupero primario è applicabile a tutte le superfici siano esse utili abitabili che nette non residenziali.

Il limite massimo di costo di recupero secondario è fissato in L. 200.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche, in relazione al grado di sismicità della zona;

b) 10% quando l'altezza virtuale è $\geq$ 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è $>$ 1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazioni;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è $\geq$ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto dalla legge n. 373/76, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto dalla legge n. 373/76.

Titolo III

Manutenzione

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 220.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 9.

Al limite massimo di costo (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è $\geq$ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/76, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/76.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari costituiti da:

a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.);

b) spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro - Presidente del C.E.R.
NICOLAZZI

La circolare esplicativa di questo decreto è pubblicata in questa Gazzetta Ufficiale, *rubrica «Circolari».*

(3413)

DECRETO 23 maggio 1984.

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale in particolare;

Visto l'art. 3 lettera *n*), per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vsto l'art. 4 lettera *c*), della legge 457;

Visto il decreto ministeriale n. 821, del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;

Visto l'art. 1, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che demanda al C.E.R. il compito di determinare, per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-81, «gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziare ed alla rilevazione dei costi»;

Vista la deliberazione CIPE 12 novembre 1982, la quale — nell'approvare il programma quadriennale 1982-85 di edilizia residenziale pubblica — ha assunto un costo medio nazionale per l'individuazione degli obiettivi fisici dei programmi;

Vista la delibera del 6 aprile 1984 con la quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano di calpestio, al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione che sarà stabilita dalla regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale, del 9% del costo di costruzione;

prospezioni geognostiche;

acquisizione area, urbanizzazioni, IVA: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 15% del costo di costruzione, per imprevisti e revisione prezzi;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole, e soffitte, autorimesse o posto macchina e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile.

Le regioni provvederanno ad articolare tale percentuale anche in relazione alle classi di tipologie, tenendo particolarmente conto del rapporto tra alloggi e servizi collettivi compresi nell'organismo abitativo;

f) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali: **Sc = Su + 60% Snr.**

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione al metro quadro di superficie complessiva è stabilito in L. 380.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni sino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose: le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 20% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costo superiori a quelli da esse deliberati, ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c*), *d*), *e*), della legge n. 457/78 valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture; le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti; la finitura delle dotazioni comuni.

Le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio riferito al programma regionale dell'11% del costo di costruzione;

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni, IVA: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 20% del costo del recupero primario (C.R.P.) per imprevisti e revisione prezzi.

c) recupero secondario — si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) — si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi con un limite medio, riferito al programma regionale dell'11% del costo del recupero secondario;

IVA: l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 15% del costo del recupero secondario (C.R.S.) per imprevisti e revisione prezzi.

e) costo globale di recupero (C.G.R.) — si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.), del recupero secondario (C.G.S.) e dell'eventuale costo di acquisizione dell'immobile con prevista destinazione prevalentemente abitativa.

Per gli eventuali oneri di acquisizione si applicano i valori derivanti dall'applicazione e dalle norme vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità oppure quelli determinati ai sensi del sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, numero 25.

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato — in lire 300.000 al mq.

Il costo di recupero primario è applicabile a tutte le superfici, siano esse utili abitabili che nette non residenziali.

Il limite massimo del costo di recupero secondario è fissato in lire 200.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità;

b) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è >1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazioni;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

g) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

d) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 220.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 9.

Al limite massimo di costo di cui all'art. 8 sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

d) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale dell'11% del costo di manutenzione;

IVA: l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 15% del costo di manutenzione (C.M.) per imprevisti e revisione prezzi.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro - Presidente del C.E.R.
NICOLAZZI

La circolare esplicativa di questo decreto è pubblicata in questa Gazzetta Ufficiale, *rubrica «Circolari».*

(3412)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 1984.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e successive modificazioni;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564;

Visto il regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale 2 luglio 1983, n. 1622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 3 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1981, n. 3079;

Viste le tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di precisare meglio alcune norme procedurali e di individuare gli organi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato competenti ad emettere i provvedimenti di diniego dell'equo indennizzo nei casi in cui non sia richiesto l'esercizio dei poteri di-

screzionali propri del Ministro, regolamentando altresì la procedura per la definizione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di cui trattasi, nonché le modalità di approvazione della tabella di liquidazione dell'equo indennizzo in relazione ai periodici adeguamenti delle retribuzioni del personale ferroviario, compreso quello dei ruoli dirigenziali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) n. P.5/E.I./5.0/28283 del 31 marzo 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 15 dell'8 maggio 1984 e considerato quanto emerso nel corso del dibattito;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con decreto ministeriale 2 luglio 1983, n. 1622 è integrato con le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo:

« Ove peraltro la morte del dipendente costituisca l'esito finale dell'infermità o lesione contratta per cause di servizio, per la quale era stata richiesta la concessione dell'equo indennizzo, la menomazione va ascritta alla prima categoria, tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

L'art. 9 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Art. 9 - *Provvedimento.* — Dopo l'emissione del parere del consiglio di amministrazione, sulla concessione dell'equo indennizzo e sulla misura dello stesso decide il Ministro dei trasporti con proprio decreto, che deve essere comunicato all'interessato in copia conforme.

Il decreto ministeriale adottato in difformita, anche parziale, dal parere del consiglio di amministrazione deve essere motivato.

Nelle ipotesi in cui, in base alle risultanze degli accertamenti istruttori o dell'eventuale verbale medico-legale, la concessione dell'indennizzo non possa aver luogo, il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato nella competenza del Dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico nelle cui attribuzioni rientra la materia dell'equo indennizzo.

Parimenti si procede nei casi in cui la somma da dedurre a mente dell'art. 3, terzo comma, del presente regolamento risulti superiore all'importo massimo liquidabile per le menomazioni classificate nella prima categoria, tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo esplicita richiesta dell'interessato di procedere alla valutazione medico-legale della propria menomazione.

Avverso i provvedimenti adottati ai sensi dei due commi precedenti è ammesso ricorso gerarchico, in unica istanza, al Ministro dei trasporti. La decisione del ricorso è adottata — previo, ove occorra, un nuovo giudizio medico-legale da emettersi nella competenza della sede centrale del servizio sanitario — su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Fino alla data di emissione del giudizio medico-legale superiore, resta sospeso il decorso del termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

I provvedimenti negativi adottati ai sensi del presente articolo debbono essere comunicati agli interessati in copia conforme ».

Art. 4.

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente articolo:

« Art. 9-*bis* - *Nuova domanda di concessione dell'equo indennizzo.* — Qualora il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo, adottato a mente del terzo comma del precedente art. 9, sia stato emesso per carenza del requisito relativo all'indennizzabilità della menomazione, in relazione a quanto previsto dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, la richiesta può essere riproposta secondo le modalità ed entro i termini indicati nei successivi commi secondo e terzo del presente articolo.

La nuova domanda potrà aver corso a condizione che risulti prodotta non prima di un anno dalla data del precedente accertamento sanitario, e sempreché la richiesta sia sufficientemente documentata. Ove intervenga nuova visita con esito negativo, non potrà essere proposta ulteriore richiesta di concessione dell'equo indennizzo per la stessa causa prima che sia trascorso, dalla comunicazione del nuovo provvedimento di diniego, un ulteriore periodo di tre anni.

I termini di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il richiedente affermi, allegando la necessaria documentazione clinica probatoria, entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificata la asserita menomazione, l'intervenuto aggravamento delle proprie condizioni fisiche in misura tale da rendere la menomazione stessa indennizzabile a norma del presente regolamento ».

Art. 5.

Dopo l'art. 15 del regolamento è inserito il seguente articolo:

« Art. 15-*bis* - *Tabella di liquidazione.* — Le misure massima e minima dell'equo indennizzo spettanti per le varie categorie di menomazione in base alla tabella approvata con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454, in relazione alle retribuzioni iniziali previste dalle vigenti disposizioni, sono approvate con deliberazione del direttore del servizio personale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Con successivi provvedimenti adottati dalla medesima autorità saranno approvati gli ulteriori adeguamenti conseguenti alla dinamica salariale ».

Roma, addì 9 giugno 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(3501)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1984.

Approvazione di nuove condizioni particolari di polizza per tariffe di assicurazione a premi e prestazioni indicizzati, sostitutive di analoghe già in vigore presentate da alcune imprese esercenti il ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita indicato nell'allegato elenco; intese ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni particolari di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 3 maggio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti condizioni particolari di polizza, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalle imprese esercenti il ramo vita di cui all'elenco allegato:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le nuove condizioni particolari di polizza di cui al precedente art. 1 potranno essere applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risultino più favorevoli all'assicurato.

Art. 3.

Il testo autenticato delle condizioni particolari di polizza di cui al precedente art. 1 è depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e viene trasmesso alle imprese di assicurazione di cui all'elenco allegato.

IMPRESE NAZIONALI

Denominazione	Sede legale
Società cattolica di assicurazione	Verona
S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
S.p.a. Compagnia di assicurazione italiana - CAI	Milano
S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione - CRA	Torino
S.p.a. Compagnia tirrena di assicurazioni	Roma
S.p.a. Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni	Trento
S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
S.p.a. Italiana incendio vita e rischi diversi	Milano
S.p.a. Lloyd adriatico	Trieste
S.p.a. La Previdente	Milano
S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol	Bologna
S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
S.p.a. La Piemontese vita	Torino
S.p.a. Ausonia vita	Rozzano (MI)
S.p.a. Mediolanum vita	Milano
S.p.a. La Nationale vita	Roma
S.p.a. La Fiduciaria vita	Bologna
S.p.a. Veneta vita	Padova
S.p.a. La Venezia assicurazioni	Milano
S.p.a. Norimberga Maeci vita	Milano
S.p.a. Savoia vita	Milano
S.p.a. Mutuelle Générale Francaise Vie	Milano

RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA DI IMPRESE DI ASSICURAZIONI STRANIERE

Denominazione	Sede legale
Abeille-Paix Vie	Milano
« Vita »	Milano
Winterthur	Milano

Roma, addì 16 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3571)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1696/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1697/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1698/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1699/84 della commissione, del 18 giugno 1984, recante settima modifica del regolamento (CEE) numero 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1700/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1701/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/83 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1702/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1703/84 della commissione, del 18 giugno 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1704/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1662/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliegie e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliegie allo sciroppo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 158 del 14 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 161 *del* 19 *giugno* 1984.

(153/C)

Regolamento (CEE) n. 1705/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1706/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1707/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che sospende l'applicazione al settore dello zucchero di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Regolamento (CEE) n. 1708/84 della commissione, del 19 giugno 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva.

Regolamento (CEE) n. 1709/84 della commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione.

Regolamento (CEE) n. 1710/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1711/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1712/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1713/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1714/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1715/84 della commissione, del 19 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 20 *giugno* 1984.

(154/C)

Regolamento (CEE) n. 1716/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1717/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1718/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1983.

Regolamento (CEE) n. 1719/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1720/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1721/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1722/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1723/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1724/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1725/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 1726/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1727/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1728/84 della commissione, del 20 giugno 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1729/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pianoforti verticali, nuovi, della sottovoce 92.01 A ex I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1730/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1731/84 della commissione del 20 giugno 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1732/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Pubblicati nel n. L 163 *del* 21 *giugno* 1984.

(155/C)

Regolamento (CEE) n. 1733/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiori.

Regolamento (CEE) n. 1734/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1735/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1736/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia, ed il regolamento (CEE) n. 3148/83.

Regolamento (CEE) n. 1737/84 del Consiglio, del 18 giugno 1984, che rivede l'importo massimo del contributo alla produzione di zucchero B e del prezzo minimo della barbabietola B per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1738/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1739/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1740/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1741/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 per quanto concerne il livello della cauzione di trasformazione fissato per il burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

Regolamento (CEE) n. 1742/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1984.

Regolamento (CEE) n. 1743/84 della commissione, del 20 giugno 1984, che fissa, per il terzo trimestre 1984 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1744/84 della commissione, del 20 giugno 1984, relativo a varie forniture di cereali di riso alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1745/84 della commissione, del 20 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1746/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1747/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1748/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1749/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1750/84 della commissione, del 21 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1703/84 della commissione, del 18 giugno 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 161 del 19 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 164 *del* 22 *giugno* 1984.

(156/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 28 giugno 1984 il sig. Willy Deswaef, vice console onorario in Ostenda, con circoscrizione la provincia della Fiandra occidentale, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Anversa;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1984 il sig. Nicasio Pérez Rodriguez, vice console onorario in El Ferrol, con circoscrizione sulla città di El Ferrol, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3573)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 giugno 1984, n. 270 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984).

La modifica è stampata con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche agli effetti della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, posseduti nell'anno 1983 o per la presentazione, ai sensi della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, del certificato modello 101, è prorogato al 20 *luglio* 1984 nei confronti delle persone fisiche alle quali il certificato predetto viene rilasciato dalle direzioni provinciali del tesoro.

2. Il medesimo termine è prorogato all'8 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche diverse da quelle indicate nel comma precedente e delle società e associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3543)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 - 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Colapietro Vincenzo, esercente in Roma, dal 5 agosto 1984.

Stame Antonio, esercente in Bologna dal 20 agosto 1984.

Cicconi Luigi, esercente in Fermo, d.n. Ascoli Piceno, dal 29 agosto 1984.

Zanardi-Landi-Mangilli Vittorio, esercente in Tarcento, d.n. Udine, dal 6 settembre 1984.

Ciaccia Giuseppe, esercente in Casalnuovo di Napoli d.n. Napoli, dal 20 settembre 1984.

Lomonaco Giuseppe, esercente in Praia a Mare, d.n. Cosenza, dal 4 ottobre 1984.

Tisot Alfredo Renato, esercente in Bolzano, dal 15 ottobre 1984.

Califano Giovanni, esercente in Pagani, d.n. Salerno, dal 24 ottobre 1984.

Todescan Giuseppe, esercente in Vicenza, dal 30 ottobre 1984.

Dorsa Angelo, esercente in Melfi, d.n. Potenza, dal 31 ottobre 1984.

(3544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 28 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1724,500	1724,500	1724,40	1724,500	—	1724,50	1724,500	1724,500	1724,500	1724,50
Marco germanico . .	616 —	616 —	616,75	616 —	—	615,92	615,850	616 —	616 —	616 —
Franco francese	200,780	200,780	200,60	200,780	—	200,75	200,750	200,780	200,780	200,68
Fiorino olandese . .	547,250	547,250	547,10	547,250	—	547,25	547,250	547,250	547,250	547,25
Franco belga . .	30,277	30,277	30,28	30,277	—	30,27	30,277	30,277	30,277	30,28
Lira sterlina . .	2319,300	2319,300	2320 —	2319,300	—	2319,50	2319,700	2319,300	2319,300	2319,30
Lira irlandese	1885,100	1885,100	1887 —	1885,100	—	1885,05	1885 —	1885,100	1885,100	—
Corona danese . .	168,010	168,010	168 —	168,010	—	167,99	167,980	168,010	168,010	168 —
E.C.U. .	1376,700	1376,700	1379 —	1376,700	—	1376,60	1376,500	1376,700	1376,700	1376,70
Dollaro canadese . . .	1310,600	1310,600	1310 —	1310,600	—	1310,55	1310,500	1310,600	1310,600	1310,60
Yen giapponese . . .	7,218	7,218	7,25	7,218	—	7,25	7,248	7,218	7,218	7,25
Franco svizzero	736,350	736,350	736,50	736,350	—	736,35	736,350	736,350	736,350	741,90
Scellino austriaco . . .	87,855	87,855	87,80	87,855	—	87,84	87,825	87,855	87,855	87,85
Corona norvegese	215,350	215,350	215,50	215,350	—	216,33	215,420	215,350	215,350	215,35
Corona svedese	210,520	210,520	210,50	210,520	—	210,51	210,500	210,520	210,520	210,52
FIM	291,400	291,400	291,20	291,400	—	291,32	291,250	291,400	291,400	—
Escudo portoghese .	11,820	11,820	11,90	11,820	—	11,81	11,800	11,820	11,820	11,82
Peseta spagnola . . .	10,880	10,880	11,90	10,880	—	10,88	10,885	10,880	10,880	10,88

Media dei titoli del 28 giugno 1984

Rendita 5 % 1935	75 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98 —
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	86,800
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	87,350
» 10 % » » 1977-92 .	91,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,900
» » » TR 2,50% 1983/93	105 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1- 7-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,075
» » » » 1-10-1982/84 .	100,350
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 .	100,600
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,700
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	101 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,450
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,250
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,150
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,350
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,025
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,950
» » » » 1-10-1983/86 . .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,450
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100,875
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,150
» » » » 1- 4-1983/87 . .	100,850
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,850
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 . .	99,925
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,300
» » » » 1- 8-1983/88 . .	100,825
» » » » 1- 9-1983/88 . .	100,700
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,875
» » » » 1-11-1983/88 . .	100,600
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,100
» » » 18 % 1- 1-1985	101,600
» » » 17 % 1- 5-1985	101,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,250
» » » 17 % 1-10-1985	102,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,275
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,600
» » » » 1983/90 11,5 %	100,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1984

Dollaro USA .	1724,500
Marco germanico .	615,925
Franco francese	200,765
Fiorino olandese	547,250
Franco belga .	30,277
Lira sterlina .	2319,500
Lira irlandese	1885,050
Corona danese	167,995
E.C.U. .	1376,600
Dollaro canadese . . .	1310,550
Yen giapponese . . .	7,218
Fanco svizzero	736,350
Scellino austriaco .	87,840
Corona norvegese .	215,385
Corona svedese .	210,510
FIM . . .	291,325
Escudo portoghese .	11,810
Peseta spagnola . . .	10,882

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 29 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1715,50	1715,50	—	1715,50	1715,50	1716,02	1716,55	1715,50	1715,50	1715,50
Marco germanico	615,75	615,75	—	615,75	616,10	615,90	613,03	615,75	615,75	615,75
Franco francese	200,57	200,57	—	200,57	200,75	200,60	200,63	200,57	200,57	200,56
Fiorino olandese	545,85	545,85	—	545,85	547,05	545,95	546,05	545,85	545,85	545,85
Franco belga	30,277	30,277	—	30,277	30,28	30,25	30,242	30,277	30,277	30,28
Lira sterlina	2317,25	2317,25	—	2317,25	2320,20	2317,57	2317,90	2317,25	2317,25	2317,25
Lira irlandese	1883,70	1883,70	—	1883,70	1886,20	1883,35	1883 —	1883,70	1883,70	—
Corona danese	168,01	168,01	—	168,01	168,05	167,96	167,92	168,01	168,01	168 —
E.C.U.	1371,75	1371,75	—	1371,75	1376,60	1371,75	1371,75	1371,75	1371,75	1371,75
Dollaro canadese	1298 —	1298 —	—	1298 —	1301 —	1298,25	1298,50	1298 —	1298 —	1298 —
Yen giapponese	7,218	7,218	—	7,218	7,23	7,21	7,205	7,218	7,218	7,22
Franco svizzero	734,10	734,10	—	734,10	736,10	733,92	733,75	734,10	734,10	734,10
Scellino austriaco	87,21	87,21	—	87,21	87,84	87,92	87,64	87,21	87,21	87,20
Corona norvegese	213,26	213,26	—	213,26	214,60	213,57	213,89	213,26	213,26	213,26
Corona svedese	208,75	208,75	—	208,75	209,45	208,92	209,10	208,75	208,75	208,75
FIM	289,82	289,82	—	289,82	290,70	289,66	289,50	289,82	289,82	—
Escudo portoghese	11,82	11,82	—	11,82	11,70	11,73	11,65	11,82	11,82	11,82
Peseta spagnola	10,849	10,849	—	10,849	10,86	10,83	10,826	10,849	10,849	10,85

Media dei titoli del 29 giugno 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	75,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,500
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,300
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	87,350
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	105,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,350
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	100,075
» » » » 1-10-1982/84	100,350
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,450
» » » » 1- 1-1983/85	100,750
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,350
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	101 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	101,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86	101,800
» » » » 1- 7-1982/86	102,100
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 9-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1982/86	101,050
» » » » 1-11-1982/86	101,150
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1983/86	99,800
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	100,900
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	100,925
» » » » 1- 5-1983/87	100,900
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	100,250
» » » » 1- 8-1983/88	100,250
» » » » 1- 9-1983/88	100,275
» » » » 1-10-1983/88	100,800
» » » » 1-11-1983/88	100,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,150
» » » 18 % 1- 1-1985	101,600
» » » 17 % 1- 5-1985	101,700
» » » 17 % 1- 7-1985	102,300
» » » 17 % 1-10-1985	102,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,275
» » » » 1983/90 11,50 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1984

Dollaro USA	1716,025	Lira irlandese	1883,35	Scellino austriaco	87,425
Marco germanico	615,89	Corona danese	167,965	Corona norvegese	213,575
Franco francese	200,60	E.C.U.	1371,75	Corona svedese	208,925
Fiorino olandese	545,95	Dollaro canadese	1298,25	FIM	289,66
Franco belga	30,259	Yen giapponese	7,211	Escudo portoghese	11,735
Lira sterlina	2317,575	Franco svizzero	733,925	Peseta spagnola	10,837

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 2 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1722,500	1722,500	1722,60	1722,500	1722,50	1722,50	1722,500	1722,500	1722,500	1722,50
Marco germanico . .	615,780	615,780	615,80	615,780	615,30	615,66	615,550	615,780	615,780	615,78
Franco francese	200,620	200,620	200,90	200,620	200,50	200,68	200,750	200,620	200,620	200,60
Fiorino olandese .	546,350	546,350	546,50	546,350	545,80	546,40	546,480	546,350	546,350	546,35
Franco belga .	30,275	30,275	30,24	30,275	30,24	30,27	30,279	30,275	30,275	30,27
Lira sterlina .	2320,750	2320,750	2322 —	2320,750	2318,20	2320,75	2320,750	2320,750	2320,750	2320,75
Lira irlandese	1884 —	1884 —	1885 —	1884 —	1882,80	1884,50	1885 —	1884 —	1884 —	—
Corona danese	168,010	168,010	168 —	168,010	167,80	168 —	167,970	168,010	168,010	168 —
E.C.U. .	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —	1371,75	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —
Dollaro canadese	1308,500	1308,500	1308 —	1308,500	1307 —	1308,55	1308,600	1308,500	1308,500	1308,50
Yen giapponese .	7,222	7,222	7,23	7,222	7,21	7,22	7,219	7,222	7,222	7,23
Franco svizzero .	734,550	734,550	734,50	734,550	734,05	734,37	734,400	734,550	734,550	734,55
Scellino austriaco . .	87,778	87,778	87,82	87,778	87,72	87,80	87,822	87,778	87,778	87,77
Corona norvegese .	214,720	214,720	214,70	214,720	214,60	214,75	214,780	214,720	214,720	214,70
Corona svedese .	209,650	209,650	209,80	209,650	209,55	209,66	209,680	209,650	209,650	209,65
FIM . .	290,920	290,920	290,75	290,920	290,65	290,91	290,900	290,920	290,920	—
Escudo portoghese	11,770	11,770	11,75	11,770	11,75	11,79	11,810	11,770	11,770	11,77
Peseta spagnola . .	10,848	10,848	10,85	10,848	10,84	10,84	10,845	10,848	10,848	10,85

Media dei titoli del 2 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	70,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	98,500
» 6% » » 1970-85 .	95,800
» 6% » » 1971-86 .	91,550
» 6% » » 1972-87 .	87,300
» 9% » » 1975-90 .	89,250
» 9% » » 1976-91 .	87,350
» 10% » » 1977-92 .	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,550
» » » TR 2,5% 1983/93	105,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1-8-1982/84 .	100 —
» » » » 1-9-1982/84 .	100 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100,300
» » » » 1-11-1982/84 .	100,375
» » » » 1-12-1982/84	100,550
» » » » 1-1-1983/85 .	100,800
» » » » 1-2-1983/85 .	100,300
» » » » 1-3-1983/85 .	100,400
» » » » 1-4-1983/85 .	100,350
» » » » 1-5-1983/85 .	100,375
» » » » 1-6-1983/85 .	100,950
» » » » 1-1-1982/86 .	101,650
» » » » 1-3-1982/86 .	101,600
» » » » 1-5-1982/86 .	101,425
» » » » 1-6-1982/86 .	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-7-1982/86 . .	102 —
» » » » 1-8-1982/86 . .	101,350
» » » » 1-9-1982/86 . .	101,075
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,350
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,350
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,250
» » » » 1-7-1983/86 . .	100,325
» » » » 1-8-1983/86 . .	100,200
» » » » 1-9-1983/86 . .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,150
» » » » 1-1-1983/87 . .	101,550
» » » » 1-2-1983/87 . .	101,350
» » » » 1-3-1983/87 . .	101,400
» » » » 1-4-1983/87 . .	101,150
» » » » 1-5-1983/87 .	101,100
» » » » 1-6-1983/87 . .	101,450
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,300
» » » » 1-7-1983/88 . .	101,650
» » » » 1-8-1983/88 . .	101 —
» » » » 1-9-1983/88 . .	100,275
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,975
» » » » 1-11-1983/88 . .	100,900
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,175
» » » 18% 1-1-1985	101,550
» » » 17% 1-5-1985	101,575
» » » 17% 1-7-1985	102,400
» » » 17% 1-10-1985	102,050
» » » 16% 1-1-1986	101,675
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	—
» » » » 22-11-1982/89 13%	—
» » » » 1983/90 11,50%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1722,500
Marco germanico .	615,665
Franco francese . .	200,685
Fiorino olandese	546,415
Franco belga . .	30,277
Lira sterlina .	2320,750
Lira irlandese	1884,500
Corona danese	167,990
E.C.U. . . .	1376 —
Dollaro canadese	1308,550
Yen giapponese . . .	7,220
Franco svizzero	734,475
Scellino austriaco .	87,800
Corona norvegese . . .	214,750
Corona svedese . . .	209,665
FIM	290,910
Escudo portoghese . . .	11,790
Peseta spagnola	10,846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa edilizia Sant'Erasmo a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Semi in data 16 dicembre 1975, rep. 24272, reg. soc. 12438;

società cooperativa edilizia Veneta edilizia tra mutilati e invalidi del lavoro e lavoratori a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Gallimberto in data 1° febbraio 1966, rep. 17462, reg. soc. 9031;

società cooperativa edilizia La Romantica a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 20 febbraio 1960, rep. 66092, reg. soc. 4709;

società cooperativa edilizia Il BO a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Gallo in data 26 maggio 1972, rep. 3159, reg. soc. 7906;

società cooperativa edilizia Tre Stelle a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 8 maggio 1974, rep. 291267, reg. soc. 8954;

società cooperativa edilizia Natalia a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Fassanelli in data 24 dicembre 1979, rep. 1505, reg. soc. 14040;

società cooperativa edilizia Villaggio Verde a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito La Rosa in data 23 marzo 1971, rep. 20469, reg. soc. 7417;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa opera nazionale mutilati invalidi lavoratori 2 a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Mezzetti in data 21 dicembre 1978, rep. 4266, reg. soc. 12957;

società cooperativa agricola Gruppo moltiplicatori polesani a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Ferrari in data 15 aprile 1960, rep. 8639, reg. soc. 812;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa rodigina fra edili, selciatori, pavimentatori in genere ed affini a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 27 febbraio 1950, rep. 4804, reg. soc. 252;

società cooperativa edilizia Polesine a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 7 giugno 1973, rep. 37130, reg. soc. 1836;

società cooperativa edilizia Sideradria a r.l., con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 12 luglio 1973, rep. 17599, reg. soc. 1835;

società cooperativa edilizia Immobiliare Angelo Brunetti Ciceruacchio a r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 17 settembre 1964, rep. 11267, registro soc. 1126;

società cooperativa edilizia Oasi a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 4 aprile 1978, rep. 30166, reg. soc. 9823;

società cooperativa edilizia SS. Trinità a r.l., con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 29 marzo 1974, rep. 41208, reg. soc. 6603;

società cooperativa agricola Consorzio provinciale produttori latte - Co.Pro.Lat., con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 3 maggio 1979, rep. 46143, registro soc. 13340.

(3241)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse agli incendi boschivi in Sardegna. (Ordinanza n. 269/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma del presidente della giunta regionale della Sardegna n. 01067/Gab del 26 giugno 1984, con il quale si rappresenta l'assoluta necessità di interventi eccezionali per lo spegnimento degli incendi boschivi scoppiati in varie zone del territorio dell'isola e di emanare le necessarie misure per scongiurare il reiterarsi di situazioni che danneggiano l'ambiente dell'isola e discreditano l'immagine degli organi preposti alla prevenzione degli incendi, specialmente quando il verificarsi di questi è previsto e fondatamente prevedibile;

Visto il telegramma n. 1799-03-30/S del 25 giugno 1984, con il quale la Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno, nel comunicare che vasti incendi boschivi in Sardegna hanno già impegnato tutte le forze disponibili del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, rappresenta l'opportunità di un efficace coordinamento ed adeguato incremento delle strutture operative statali tenute a concorrere allo spegnimento degli incendi;

Vista la lettera n. 002145 del 15 maggio 1984, con la quale il capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Sardegna denuncia l'attuale inconsistenza numerica della struttura organizzativa del Corpo forestale della regione sarda che non è assolutamente in grado di provvedere alla organizzazione ed al coordinamento del servizio antincendio ed auspica un rafforzato concorso delle forze statali durante i mesi estivi;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per evitare, come nelle passate stagioni estive, l'enorme danno al patrimonio boschivo e l'incombente pericolo sulla popolazione locale a causa di interventi non coordinati e spesso intempestivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse al ripetersi di incendi boschivi di notevole estensione in Sardegna si autorizza, per il periodo 1° luglio-31 agosto 1984:

a) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dagli articoli 9 e 19 rispettivamente delle leggi 26 aprile 1983, n. 130 e 27 dicembre 1983, n. 730, duecento vigili del fuoco inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali della Sardegna;

b) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, ad inviare duecento guardie forestali, ivi compreso il personale di supporto logistico, ventiquattro sottufficiali, nonché otto ispettori forestali. Ferma restando la consistenza del contingente il personale potrà essere alternato secondo turni da stabilirsi da parte del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

I Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste trasferiscono in Sardegna e se necessario, con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquistano con procedura d'urgenza i necessari mezzi per consentire l'ottimale impiego del personale addetto allo spegnimento degli incendi, e corrispondono le spettanze di missione e per lavoro straordinario.

Art. 3.

La funzione del coordinamento dell'attività antincendio, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle Forze armate, è integrata dal rappresentante delle forze statali operanti in Sardegna nella persona dell'ing. Salvatore Fiadini, designato dal Ministero dell'interno al quale il direttore del centro fa riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi del periodo indicato all'art. 1. Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali un ispettore ufficiale del Corpo forestale dello Stato, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 27 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3537)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 23 maggio 1984, n. 259/Segr.

Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera n). Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Decreto n. 257 del 23 maggio 1984. Decreto n. 258 del 23 maggio 1984.

Ai presidenti delle regioni
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.:

Ai rappresentanti del Governo presso le regioni
Agli assessori regionali competenti per i programmi di edilizia residenziale pubblica
Ai provveditorati alle opere pubbliche
Agli Iacp
All'Aniacap
All'Anci
Alle centrali cooperative
All'Ance
All'Abi

Si trasmettono le copie dei decreti n. 257 del 23 maggio 1984 e n. 258 del 23 maggio 1984 emessi in ordine alla determinazione del Comitato per l'edilizia residenziale dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, affinché le regioni possano adottare i provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la definizione dei costi massimi ammissibili nell'ambito del proprio territorio, degli ambiti e dei tempi di applicazione.

Circa i contenuti dei menzionati decreti si precisa quanto segue:

D.M. N. 257 IN DATA 23 MAGGIO 1984

Titolo I - *Nuova edificazione: edilizia sovvenzionata.*

Art. 1. Nel presente articolo vengono definite ai fini della determinazione dei limiti massimi di costo, le opere relative al costo di elevazione (C.E.), al costo di costruzione (C.C.), al costo globale dell'intervento (C.G.) e stabiliti i criteri per la determinazione della superficie utile (Su), della superficie non residenziale (Snr) e della superficie complessiva (Sc).

Costo di elevazione (C.E.): è formato dal costo delle opere da realizzare al di sopra della quota del rustico del primo piano di calpestio, residenziale o non.

Il costo così determinato, parametrato con la superficie complessiva dell'intervento, determina il costo massimo al mq che comunque deve essere uguale od inferiore al costo massimo al mq ammissibile determinato da ciascuna regione.

Tale costo massimo di elevazione, come norma, dovrà essere rispettato in tutte le fasi dell'intervento: progettazione, aggiudicazione, stato finale, collaudo ed eventuali variazioni in corso d'opera.

Costo di costruzione (C.C.): è formato dal costo di elevazione (C.E.) come sopra descritto e dal costo delle opere di fondazione, delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti che comunque complessivamente non potranno eccedere un costo pari al 20% del costo di elevazione.

All'interno di tale 20% le regioni attribuiranno una percentuale, in relazione al costo, a ciascuna categoria di opere (fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti) tenendo presenti i seguenti valori medi nazionali:

fondazioni	12% del C.E.
sistemazioni esterne	6% del C.E.
allacciamenti	2% del C.E.

Le incidenze percentuali attribuite dalle regioni potranno, per particolari caratteristiche geomorfologiche dell'area, essere variate purché complessivamente non superino la percentuale massima stabilita dalla regione stessa.

Costo globale dell'intervento (C.G.): è formato dal costo di costruzione (C.C.) e dagli oneri complementari che, di norma, non potranno complessivamente eccedere un costo pari al 40% del C.C.

All'interno di tale 40%, le regioni attribuiranno una percentuale, in relazione al costo, alle singole voci tenendo presenti le seguenti indicazioni:

spese tecniche e generali . .	9% del C.C.
prospezioni geognostiche . . .	2% del C.C.
acquisizione area, urbanizzazioni, IVA	14% del C.C.
accantonamenti per imprevisti e revisione prezzi	15% del C.C.

Le incidenze percentuali attribuite dalle regioni potranno per particolari motivate esigenze essere variate purché complessivamente non superino la percentuale massima stabilita dalla regione stessa.

Superficie netta non residenziale (Snr): è formata dalla superficie netta non residenziale di pertinenza dell'alloggio e dalla superficie netta non residenziale dell'organismo abitativo. Complessivamente dovrà essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile (Su).

Le regioni provvederanno a graduare tale percentuale attribuendo, in particolare, i valori massimi alle tipologie più « dense » sia in relazione al numero di unità abitative servite da uno stesso distributore, sia in relazione al taglio degli alloggi, prestando particolare attenzione alla dotazione di servizi collettivi dello organismo abitativo.

Superficie complessiva (Sc): è formata dalla superficie utile abitabile come indicato nel decreto e dal 60% della superficie netta non residenziale come sopra calcolata (Sc = Su + 60% Snr).

Art. 2. Nel presente articolo è fissato il limite massimo di costo di elevazione al mq di superficie complessiva (Sc). Entro tale limite ciascuna regione stabilirà

i propri costi massimi ammissibili a cui possono essere riconosciute alcune maggiorazioni, per le quali si precisa:

a) la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per quelle costruzioni progettate e realizzate secondo le norme antisismiche dovrà essere articolata dalle regioni per i gradi di sismicità sulla base dei seguenti valori: S_{12} sino ad un massimo del 10%; S_9 sino ad un massimo del 6%; S_6 sino ad un massimo del 3%.

b) la maggiorazione sino ad un massimo del 10% si applica a tipologie onerose, caratterizzate da una *particolare geometria dell'involucro (casa a gradoni*, casa a catena, ecc.) e/o da una distribuzione dell'alloggio a carattere complesso (casa duplex, casa a corridoio, ecc.);

c) la maggiorazione sino ad un massimo del 10%, non cumulabile con i contributi di cui alla legge numero 308/82, art. 16, fa riferimento sia ad interventi di risparmio energetico sull'involucro, sia da altre forme d'intervento previste dall'art. 6 della legge n. 308; in particolare sono ammessi interventi relativi a:

installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di impianti centralizzati;

installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentono la copertura minima del 30% del fabbisogno annuo destinato al riscaldamento ai sensi della legge n. 373/76;

installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento con le caratteristiche previste dalla tabella *B* della legge n. 308/82; per questi tipi di intervento le maggiorazioni di costo ammissibili è opportuno che siano contenute entro il limite del 5% del C.E.

Per la richiesta delle maggiorazioni come previste nel decreto, andrà presentato, insieme al progetto, il calcolo di previsione del risparmio energetico in termini percentuali, unitamente ad una relazione sui sistemi che saranno adottati per ottenere tale risparmio.

Il calcolo della percentuale del risparmio può essere effettuato con la seguente formula:

$$\% = \frac{(Cgl - Cgp)\ 24 \times GG + (\Delta P + \Delta P1 + \Delta S)\ 24 \times G}{Cgl\ 24 \times GG}$$

Cgl = coefficiente volumico globale stabilito dalla legge n. 373/76 in base ad S/V e GG (gradi giorno);

Cgp = coefficiente volumico dell'edificio secondo progetto, calcolato con gli stessi criteri usati nella applicazione della legge n. 373/76;

ΔP = apporto pompe di calore meno consumo elettrico della pompa di calore per 2500, in Kcal/hmc;

$\Delta P1$ = apporto fonti rinnovabili espresso in Kcal/hmc;

ΔS = apporto solare medio dell'edificio meno apporto medio in un edificio normale, in Kcal/hmc;

G = giorni di riscaldamento;

GG = gradi giorno.

La verifica del rispetto del risparmio energetico previsto, dovrà essere fatta in sede di collaudo finale.

Per tale verifica potrà essere usata la seguente formula:

$$\% = \frac{Cgl - Cga}{Cgl}$$

Cga = coefficiente volumico globale apparente (coefficiente volumico globale misurato in fase di collaudo);

Cgl = coefficiente volumico globale stabilito dalla legge n. 373/76;

d) la maggiorazione sino ad un massimo del 20% è attribuibile quando particolari condizioni del terreno risultanti dalla morfologia e dalle prospezioni geognostiche richiedono opere di fondazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti, tali che il loro costo superi l'incidenza percentuale massima esplicitata nella presente circolare (titolo I. art. 1), e/o quando il costo dell'intervento definito alla data di programmazione dovesse subire variazioni per il tempo intercorrente da quella data a quella dell'espletamento dell'appalto.

Ulteriori particolari condizioni richiedenti maggiorazioni potranno essere individuate dalle regioni.

Art. 3. Questo articolo, mentre dà facoltà alla regione di individuare i costi ammissibili e, per motivate esigenze, di autorizzare anche costi maggiori rispetto a quelli da essa deliberati, sempre nel rispetto del limite massimo stabilito dal presente decreto, impegna comunque la regione stessa al rispetto delle entità fisiche programmate nei limiti delle disponibilità ad essa accordate.

In casi eccezionali, quali possono derivare da situazioni particolari del territorio, la regione può chiedere al comitato esecutivo del CER, per interventi da realizzare in questi casi, deroghe al massimale fissato indicando la relativa copertura finanziaria entro le proprie disponibilità.

In caso di impossibilità di copertura finanziaria di *dette eccedenze da parte della regione*, il CER, nel deliberare sulla deroga, stabilirà in relazione alle disponibilità finanziarie del momento, l'eventuale integrazione del finanziamento del programma oppure autorizzerà la regione a riprogrammare le entità fisiche in relazione ai nuovi costi.

Titolo II - *Recupero del patrimonio edilizio: edilizia sovvenzionata.*

Art. 4. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono stati individuati due limiti massimi di costo: uno riferito al « recupero primario », l'altro al « recupero secondario ».

L'articolazione predetta non contrasta con le categorie indicate nella legge n. 457/78 all'art. 31 che rimangono confermate in tutto il loro valore concettuale ed operativo; essa ha il solo scopo di consentire, all'interno di ciascuna categoria di interventi, una più aderente correlazione tra opere da eseguire e relativi costi, migliorando il rapporto fra preventivo e consuntivo.

Costo del recupero primario (C.R.P.): è formato dal costo delle opere da realizzarsi per il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio così come descritto nell'art. 4, lettera *a*), del decreto.

Il costo così determinato, parametrato con la superficie complessiva (formata dalla superficie utile e da tutte le superfici nette non residenziali), determina

il costo al mq che deve essere, comunque, uguale od inferiore al costo massimo ammissibile determinato da ciascuna regione.

Costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.): è formato dal costo di recupero primario e dagli oneri complementari che di norma non potranno complessivamente eccedere un costo pari al 40% del C.R.P.

All'interno di tale 40%, le regioni attribuiranno una percentuale, in relazione al costo, alle singole voci tenendo presente le seguenti indicazioni:

spese tecniche e generali	11% del C.R.P.
rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature	4% del C.R.P.
urbanizzazioni, IVA	5% del C.R.P.
accantonamenti per imprevisti e revisione prezzi	20% del C.R.P.

Per particolari esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento le singole percentuali stabilite dalla regione potranno essere modificate purché complessivamente non superino la percentuale massima stabilita dalla regione stessa.

Tale costo globale di recupero primario, come norma, dovrà essere rispettato in tutte le fasi dell'intervento: progettazione, aggiudicazione, stato finale, collaudo.

Costo del recupero secondario (C.R.S.): è formato dal costo delle opere da realizzarsi per il ripristino della totale agibilità e funzionalità dell'alloggio.

Il costo così determinato, parametrato con la superficie complessiva (formata dalla superficie utile e dal 70% della superficie netta non residenziale di pertinenza dell'alloggio) determina il costo massimo al mq che comunque deve essere uguale od inferiore al costo massimo ammissibile determinato da ciascuna regione.

Costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.): è formato dal costo del recupero secondario e dagli oneri complementari che di norma non potranno eccedere complessivamente un costo pari al 30% del C.R.S.

All'interno di tale 30% le regioni attribuiranno una percentuale, in relazione al costo, alle singole voci, tenendo presente le seguenti indicazioni:

spese tecniche e generali	11% del C.R.S.
IVA accantonamenti per imprevisti e revisione prezzi	19% del C.R.S.

Per particolari esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento le singole percentuali stabilite dalle regioni potranno essere variate purché complessivamente non superino la percentuale massima stabilita dalla regione stessa.

Tale costo globale di recupero secondario, come norma, dovrà essere rispettato in tutte le fasi dell'intervento: progettazione, aggiudicazione, stato finale, collaudo.

Costo globale di recupero (C.G.R.): è formato dal costo globale del recupero primario (C.G.P.), dal costo globale del recupero secondario (C.G.S.) e dall'eventuale costo di acquisizione dell'immobile.

Si precisa che per quanto riguarda il canale di finanziamento per l'eventuale acquisto dell'immobile da recuperare, questo dovrà avvenire nell'ambito della normativa legislativa all'uopo vigente: art. 29 della legge n. 457, art. 7, della legge 15 dicembre 1980, n. 25. Gli eventuali acquisti dovranno essere contenuti nella aliquota massima del 10% dei finanziamenti attribuiti alla regione e dalla stessa destinati a detta finalità.

Art. 5. Entro i limiti massimi di costo stabiliti per il recupero primario e per il recupero secondario, le regioni stabiliranno i propri costi massimi ammissibili dandone contestuale comunicazione al CER. Le regioni avranno cura di stabilire per ciascuna categoria di lavori, così come indicato nel quadro tecnico economico dell'intervento, le rispettive incidenze percentuali di costo rispetto al massimale che si riferisce ad un intervento complessivo, in funzione di una individuazione delle incidenze delle singole categorie di lavori rispetto al costo massimo ammissibile.

Art. 6. Ai costi massimi stabiliti dalle regioni per il recupero primario possono essere riconosciute alcune maggiorazioni per le quali si precisa:

a) la maggiorazione sino ad un massimo del 20% per adeguamento alle norme sismiche degli edifici da recuperare dovrà essere articolata dalle singole regioni a seconda dei gradi di sismicità sulla base dei seguenti valori: S_{12} sino ad un massimo del 20%; S_9 sino ad un massimo del 13%; S_6 sino ad un massimo del 7%;

b) la maggiorazione sino ad un massimo del 10% si applica quando l'altezza virtuale $K = \frac{\text{Vol.v.p.p.}}{\text{Su}}$ sia maggiore od uguale a 4,5, ossia quando, a parità di superficie utile e di numero di piani, l'altezza dell'interpiano determina maggior volume; e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto sia maggiore di 1,2, ossia quando si opera in presenza di murature portanti di particolare spessore;

c) la maggiorazione sino ad un massimo del 5% per demolizioni di superfetazioni si applica in presenza di interventi appartenenti alle categorie *c*) e *d*) dello art. 31 della legge n. 457/78;

d) la maggiorazione sino ad un massimo del 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali può essere attribuita per motivati eccessivi oneri della gestione di cantiere dovuti alla particolare ubicazione dell'intervento (centri storici, zone di difficile accesso per scarsa viabilità, ecc.);

e) la maggiorazione sino ad un massimo del 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (legge n. 457/78, art. 31, lettera *e*), non è cumulabile con le maggiorazioni previste alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo;

f) la maggiorazione sino ad un massimo del 10% è attribuibile quando ricorrono le condizioni previste al titolo I, art. 2, lettera *c*);

g) la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per particolari condizioni determinabili dalle singole regioni è attribuibile quando il costo dell'intervento,

definito alla data di programmazione, dovesse subire variazioni per il tempo intercorrente da quella data a quella dell'espletamento dell'appalto nel rispetto dei tempi massimi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1, ultimo comma, della legge n. 94/82) e/o per motivate esigenze riconosciute dalla regione stessa.

Art. 7. Ai costi massimi stabiliti dalla regione per il recupero secondario possono essere riconosciute alcune maggiorazioni per le quali si fa riferimento a quanto precisato al titolo II, art. 4, lettere *b*), *d*), *f*), *g*).

Titolo III - *Manutenzione straordinaria.*

Art. 8. Il massimale di costo stabilito dal comitato per la manutenzione straordinaria rappresenta il limite massimo entro il quale le regioni fisseranno i costi massimi ammissibili dandone contestuale comunicazione al CER.

Costo della manutenzione straordinaria (C.M.): è formato dal costo delle opere che si rendono necessarie per far fronte al deperimento di materiali o di lavorazioni provocato da cause naturali o dall'uso nonché per adeguare gli impianti a nuove esigenze dell'utenza. Sono invece escluse le opere relative ad interventi su organismi abitativi o unità immobiliari che comportino accorpamenti, frazionamenti, variazioni degli schemi distributivi. Il rinnovo e la sostituzione di parti strutturali degli edifici non deve alterare le caratteristiche geometriche-dimensionali delle stesse. Tale definizione non contrasta con quella contenuta nell'art. 31, lettera *b*), della legge n. 457/78 che rimane confermata in tutto il suo valore concettuale ed operativo.

Il costo così determinato, parametrato con la superficie complessiva (formata dalla superficie utile e dal 70% della superficie netta non residenziale), determina il costo massimo al mq che comunque dovrà essere uguale od inferiore al costo massimo ammissibile determinato dalla regione.

Le regioni avranno cura di stabilire per ciascuna categoria di lavoro, così come indicato nel quadro tecnico-economico dell'intervento, le rispettive incidenze percentuali di costo, rispetto al massimale che si riferisce ad un intervento complessivo, in funzione di una individuazione delle incidenze delle singole categorie di lavoro rispetto al costo massimo ammissibile.

Art. 9. Ai costi massimi stabiliti dalla regione per la manutenzione straordinaria possono essere riconosciute alcune maggiorazioni per le quali si fa riferimento al titolo II, art. 6, lettere *b*), *d*), *f*), *g*).

Art. 10. *Costo globale di manutenzione straordinaria* (C.G.M.): è formato dal costo della manutenzione straordinaria (C.M.) e dagli oneri complementari che non potranno eccedere complessivamente un costo pari al 30% dello stesso C.M.

Entro tale 30% le regioni attribuiranno una percentuale, in relazione al costo, alle singole voci, tenendo presente le seguenti indicazioni:

spese tecniche e generali . . . 11% del C.M.

IVA, accantonamento per imprevisti e revisione prezzi . . . 19% del C.M.

Per particolari esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento le singole percentuali, determinate dalle regioni, potranno essere variate purché non superino complessivamente la percentuale massima stabilita dalla regione stessa.

Tale costo globale, come norma, dovrà essere rispettato in tutte le fasi dell'intervento: progettazione, aggiudicazione, stato finale.

Titolo IV - *Quadri economici.*

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel decreto sono stati predisposti tre appositi nuovi quadri economici contenenti anche dati per le rilevazioni statistiche.

Tali quadri si riferiscono ad interventi di nuova edificazione, di recupero e di manutenzione straordinaria.

D.M. N. 258 IN DATA 23 MAGGIO 1984

Titolo I - *Nuova edificazione*: *edilizia agevolata.*

Art. 1. *Costo di elevazione* (C.E.): vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata escluso l'ultimo comma dello stesso C.E. (titolo I, art. 1).

Costo di costruzione (C.C.): vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata (titolo I, art. 1).

Costo globale dell'intervento (C.G.): è formato dal costo di costruzione e dagli oneri complementari, così come stabiliti nel decreto, che comunque non potranno eccedere un costo pari al 40% del C.C.

Art. 2. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata (titolo I, art. 2, lettere *a*), *b*), *c*); per quanto riguarda la lettera *c*) si precisa che tale maggiorazione è compatibile con altre agevolazioni in materia).

Art. 3. Questo articolo stabilisce i criteri per l'individuazione dei costi massimi ammissibili da parte delle regioni.

Titolo II - *Recupero del patrimono edilizio*: *edilizia agevolata.*

Art. 4. *Costo del recupero primario* (C.R.P.): vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata (titolo II, art. 4.

Costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.): è formato dal costo del recupero primario e dagli oneri complementari, così come stabiliti nel decreto, che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 40% del C.R.P.

Costo del recupero secondario (C.R.S.): vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata (titolo II, art. 4).

Costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.): è formato dal costo del recupero secondario e dagli oneri complementari, così come stabiliti nel decreto, che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 30% del C.R.S.

Costo globale di recupero (C.G.R.): è formato dal costo globale del recupero primario e dal costo globale del recupero secondario; C.G.R. = C.R.P. + C.R.S.

Art. 5. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata (titolo II, art. 5).

Art. 6. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata: titolo II, art. 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); per quanto riguarda la lettera *f*) si precisa che tale maggiorazione è compatibile con altre agevolazioni in materia.

Art. 7. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata: titolo II, art. 7, lettere *b*), *d*), *f*); per quanto riguarda la lettera *f*) si precisa che tale maggiorazione è compatibile con altre agevolazioni in materia.

Titolo III - *Manutenzione straordinaria.*

Art. 8. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata: titolo III, art. 8.

Art. 9. Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata: titolo III, art. 9, lettere *b*), *d*), *f*); per quanto riguarda la lettera *f*) si precisa che tale maggiorazione è compatibile con altre agevolazioni in materia.

Art. 10. *Costo globale della manutenzione straordinaria* (C.G.M.): è formato dal costo della manutenzione straordinaria (C.M.) e dagli oneri complementari, così come stabiliti nel decreto, che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 30% del C.M.

Titolo IV - *Quadri economici.*

Art. 11: Vale quanto precisato per l'edilizia sovvenzionata: titolo IV, art. 11.

Il Ministro - Presidente del C.E.R.
NICOLAZZI

I decreti 257 *e* 258 *sono pubblicati in questa* Gazzetta Ufficiale, *nella rubrica «Leggi e decreti».*

(3414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta semeiotica chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di semeiotica chirurgica V, facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3551)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina sperimentale e clinica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o laurea in scienze biologiche o laurea in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia - Monte d'Ago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 settembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 15 settembre 1984, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 15 settembre 1984, ore 15,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . . posti 1

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario, presso le sedi a fianco di ciascuno indicate:

un posto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: 1° ottobre 1984 presso l'istituto di patologia chirurgica, ospedale regionale di Ancona, alle ore 9;

un posto presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: 18 settembre 1984 presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3553)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3552)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di microbiologia agraria (per le esigenze della cattedra di microbiologia agraria) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di tecnologie alimentari . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando, le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica (ex istituto di farmacologia per le esigenze della prima cattedra di chemioterapia) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene (per le esigenze della prima cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica prima . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3554)

Concorso ad undici posti di segretario presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a undici posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3550)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146.

Le prove d'esame del concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, già fissato per i giorni 26 e 27 giugno 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984, pag. 3765, sono state rinviate a data da destinarsi.

(3578)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 98.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227